

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ED
AUSILIARIO DEL NIDO D'INFANZIA
COMUNALE DI OCCHIEPPO INFERIORE**

INDICE

PREMESSA

Art. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO

Art. 3 –DURATA DELL' APPALTO

Art. 4 – FINALITA' E OBIETTIVI DEL SERVIZIO RICHIESTO

Art.5 – PROGETTO EDUCATIVO E ORGANIZZATIVO

Art. 6 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

Art. 7 - PERSONALE

Art. 8 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Art. 9 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI

Art. 10 - NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA SUL LUOGO DI
LAVORO

Art. 11 – OSSERVANZA DELLE NORME SULLA PRIVACY

Art. 12 - OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

Art. 13 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Art. 14 - RETTE

Art. 15 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Art. 16 - OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI –
CLAUSOLA RISOLUTIVA

Art. 17 – CESSIONE E SUBAPPALTO

Art. 18 – ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE
DEL CONTRATTO

Art. 19 – INADEMPIMENTI E PENALI

Art. 20 – FACOLTA' DI RECESSO

Art. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 22 - RESPONSABILITÀ – DANNI

Art. 23 - CAUZIONE PROVVISORIA

Art. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 25 - SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE

Art. 26- CONTROVERSIE

Art. 27 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

PREMESSA

Il presente Capitolato riporta le modalità di svolgimento, le caratteristiche del servizio e le condizioni contrattuali per la gestione del servizio educativo e ausiliario presso il Nido d'Infanzia comunale sito in Occhieppo Inferiore, via Martiri della Libertà n. 125, destinato a bambini di età compresa tra i 6 e 36 mesi, da parte dell'impresa aggiudicataria di gara (d'ora innanzi Appaltatore).

Art. 1- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'esecuzione della gestione del servizio è disciplinata principalmente da:

- Legge 6.12.1971 n. 1044;
- [LEGGE REGIONALE 15.01.1973 n. 3](#): Asili nido - Criteri generali per la costruzione, l'impianto e la gestione e il controllo degli asili-nido comunali;
- D.lg. n. 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell'Art. 1 della Legge n°123 del 3/8/2007 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – e successive modifiche e integrazioni);
- Regolamento per la gestione dell'asilo nido comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 24/11/2015 (consultabile sul sito istituzionale dell'Ente);
- Disposizioni contenute nel Bando di gara, nel capitolato tecnico.

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Art.2-OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto si configura come appalto di servizi che ha ad oggetto un servizio compreso nell'allegato IX del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (Cat. 25 Servizi sanitari e sociali – CPC 93 - CPV 85312110-3). **Oggetto del presente Appalto è la gestione del servizio educativo ed ausiliario del Nido d'infanzia comunale per n. 30 posti bambino totali** (con possibilità di frequenza a tempo pieno e a part time).
2. Il servizio potrà essere organizzato in sezioni che possono corrispondere alle fasce di età. Il Committente procederà all'ammissione fino al numero massimo di bambini oggetto dell'appalto. Il Comune di Occhieppo Inferiore non garantisce la copertura dei posti così come sopra indicati. All'interno della struttura è anche attivo un servizio di "Sezione Primavera" che può accogliere fino ad un massimo di n. 10 bambini, non oggetto del presente appalto.
3. Il servizio da appaltare è costituito dall'insieme di prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento del nido d'infanzia dettagliatamente disciplinate nel presente capitolato tecnico, nonché dalla Normativa Regionale in materia di Servizi Educativi per la Prima Infanzia, richiamata all'art. 1 "Normativa di riferimento", dal Regolamento del Nido del Comune di Occhieppo Inferiore e dal progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.
4. L'appaltatore deve inoltre assicurare le forniture indicate di seguito nel capitolato, in particolare la fornitura di tutto quanto specificato all'art. 6.6 del presente capitolato.

Art.3- –DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

1. L'Appalto avrà la durata per il periodo dal 1 settembre 2018 fino al 31 luglio 2019, ripetibile per un ulteriore anno fino al 31 luglio 2020, a seguito di opportune ed insindacabili valutazioni tecniche, organizzative ed economiche da parte dell'Amministrazione comunale.
2. L'attività del Nido ha luogo da settembre a giugno secondo il calendario educativo approvato annualmente. Nel mese di luglio (Centro estivo) potrà essere attivato un progetto integrativo, garantito in via esclusiva alle famiglie dei bambini già frequentanti la struttura comunale: l'Appaltatore dovrà garantire l'estensione del servizio in tale periodo qualora le famiglie ne facessero richiesta.

Il prezzo a base di gara, per posto bambino mensile, a tempo pieno, è pari a € 400,00 (quattrocento/00) iva esclusa.

L'importo annuo massimo presunto del servizio ammonta a € 132.000,00 (euro centotrentaduemila/00) iva esclusa, così calcolato:

prezzo mensile a base di gara per utente € 400,00 x30 utenti x 11 mesi.

L'importo massimo presunto complessivo per due anni ammonta a € 264.000,00 (euro duecentosessantaquattromila/00) iva esclusa.

Art.4 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO RICHIESTO

1. L'Appaltatore è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo.
2. Il servizio richiesto deve in particolare:
 - a. Offrire opportunità educative, formative, di socializzazione e cura nella prospettiva di fornire ai bambini un luogo di crescita che garantisca loro benessere psicofisico e sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali, alla luce dei più avanzati e aggiornati principi psicopedagogici ed esperienze educative;
 - b. Promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari e sostenere le capacità educative dei genitori in un contesto esterno a quello familiare mediante l'affidamento dei figli a figure con specifica competenza professionale;
 - c. Costituire luogo di informazione e formazione in considerazione del fatto che il Nido d'Infanzia comunale costituisce il primo fondamentale segmento del complessivo sistema d'istruzione, ed è quindi fondamentale che la sua vocazione formativa abbia contenuti e percorsi culturali condivisi e volti ad essere fonte di elaborazione e promozione della cultura dell'infanzia per il Paese;
 - d. Mantenere gli standard organizzativi, strutturali e di qualità oggi previsti e attuati dal Regolamento comunale del servizio, dalle norme di frequenza e dalla normativa regionale di riferimento.

Art.5 – PROGETTO EDUCATIVO E ORGANIZZATIVO

L'Appaltatore è tenuto a presentare un progetto educativo e organizzativo, secondo le modalità indicate nella lettera di invito, che dovrà riguardare nello specifico la gestione dei servizi educativi ed ausiliari del Nido comunale, tenendo in considerazione che l'approccio educativo all'interno del Nido attualmente si realizza nell'intento di fare un nido amabile, operoso, inventoso, vivibile, documentabile e comunicabile, luogo di ricerca, apprendimento, ricognizione e riflessione, dove stiano bene bambini, insegnanti e famiglie. Il bambino è al centro dell'esperienza educativa in quanto portatore di forti potenzialità di sviluppo e soggetto di diritti, che apprende e cresce nella relazione con gli altri.

Art.6 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

1. Orari:

L'apertura del servizio di asilo nido è prevista per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì con orario fissato in due tipologie di tempi di frequenza:

- a.i.1. ▪ tempo pieno: dalle ore 7.30 alle ore 17.30
- a.i.2. ▪ part-time mattino: dalle 7.30 alle 13.00

2. Modalità di gestione, organizzazione e funzionamento:

- a. La gestione del servizio è affidata all'Appaltatore che è tenuto a garantire il servizio educativo ed ausiliario, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel presente Capitolato di Appalto, nel progetto educativo e gestionale presentato in sede di gara.

All'Ufficio Nido del Comune di Occhieppo Inferiore compete la procedura amministrativa riguardante l'inserimento dei bambini e procede alla programmazione del calendario degli inserimenti dei bambini sulla base dei criteri di priorità, dell'ordine di arrivo della domanda al Protocollo e in relazione alla disponibilità di posti nella struttura. Successivamente verranno comunicati al coordinatore dei servizi in appalto i nominativi dei bambini da inserire presso la struttura e i loro dati personali necessari allo svolgimento del servizio, nonché eventuali dati sensibili necessari alla cura del bambino/a. Gli inserimenti possono essere effettuati per tutto il periodo ad esclusione

del mese di maggio. È a carico dell'appaltatore, mediante il proprio personale, la gestione degli incontri con i genitori propedeutici all'atto dell'inserimento per la conoscenza reciproca, per la presentazione delle modalità e degli orari di funzionamento, la conoscenza della struttura e dei tempi e delle modalità proprie dell'inserimento;

- b. L'Appaltatore dovrà garantire la regolare tenuta e costante disponibilità all'interno del servizio del registro presenze/assenze dei bambini e del registro presenze/assenze/sostituzioni del personale come prescritto nel successivo art. 7.1 comma f;
- c. L'Appaltatore deve programmare periodici incontri collettivi con le famiglie dei bambini frequentanti;
- d. Devono inoltre essere previsti incontri individuali con i genitori per lo scambio reciproco di informazioni riguardanti i bambini che dovranno essere gestiti direttamente dalle educatrici alle dipendenze dell'Appaltatore. Eventuali controversie con le famiglie devono essere comunicate tempestivamente all'Ufficio Nido;
- e. Devono essere previste riunioni periodiche tra i referenti individuati dall'Appaltatore e quelli del Committente per il necessario scambio di esperienze e coordinamento (programmazione educativa e didattica, valutazione delle attività e delle esperienze realizzate);
- f. **L'Appaltatore dovrà prestare un servizio di pre scuola per i bambini iscritti alla Sezione Primavera che avranno necessità di entrare nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 8.30;**
- g. L'Amministrazione Comunale esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo del rispetto del rapporto numerico bambini/educatrici e dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte dell'Appaltatore; tali controlli hanno inoltre lo scopo di verificare il rispetto degli standard di qualità nel campo della cura e dell'educazione della prima infanzia e di confrontare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto pedagogico/gestionale presentato in sede di gara.

3. Attività educative

Sono di competenza dell'Appaltatore:

- a. La programmazione di proposte educative e di apprendimento, rispondenti ai bisogni di crescita dei bambini nella fascia di età 6 mesi-3 anni, volte a favorirne lo sviluppo cognitivo, fisico, motorio, emotivo e sociale. La progettazione educativa dovrà essere declinata nei servizi secondo il modello organizzativo descritto nel Progetto Tecnico presentato in sede di gara;
- b. L'organizzazione pedagogica e funzionale degli spazi interni ed esterni e dei materiali in relazione agli obiettivi educativi individuati; qualora per esigenze connesse alla realizzazione del progetto educativo, l'Appaltatore ritenesse necessario apportare modifiche all'articolazione dei locali e degli spazi interni ed esterni, in modo tale da comportare variazioni ai requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione al funzionamento dell'attività, dovrà preventivamente comunicarlo e concordarlo con il Committente: ogni eventuale onere sarà a carico dell'Appaltatore;
- c. L'attività di assistenza, vigilanza, cura e igiene personale dei bambini;
- d. La gestione delle relazioni e delle comunicazioni con le famiglie;

- e. L'organizzazione del lavoro della equipe educativa, ai fini della progettazione e gestione delle scelte educative condivise, degli aspetti di coordinamento, integrazione e raccordo con il Servizio nel complesso, di formazione e supervisione pedagogica;
- f. Il raccordo e la collaborazione con gli altri servizi educativi presenti sul territorio;
- g. L'impegno, a tutela della qualità dei servizi erogati, a mantenere alto il livello formativo dei propri operatori garantendo lo svolgimento di un piano formativo rivolto a tutti gli operatori, condiviso con il Responsabile del servizio Nido, anche a sostegno di esigenze che si manifestino in itinere nell'organizzazione di servizi e nella progettazione educativa degli stessi;
- h. La partecipazione alla definizione degli indirizzi pedagogici attraverso la formulazione di proposte e indicazioni, finalizzate all'elaborazione, attuazione e verifica delle linee educative programmatiche comuni;
- i. Promozione di momenti di incontro, di iniziative e manifestazioni collettive rivolte alle famiglie e alla comunità locale, volte alla crescita di una cultura per l'infanzia offrendo altresì spazi di visibilità alla cittadinanza delle esperienze educative che si realizzano nei servizi comunali;
- j. Elaborazione e messa a disposizione del Committente di materiale di documentazione quale parte integrante e strutturante le scelte educative inteso come mezzo per dare valore e rendere esplicita, visibile e valutabile la natura delle proposte educative realizzate.

4. Servizi ausiliari

L'Appaltatore deve garantire l'ottimale gestione dei seguenti servizi ausiliari assolvendo ai seguenti oneri:

- a. interventi di riordino, pulizia e sanificazione sia quotidiani che straordinari, atti alla creazione di un ambiente idoneo alla permanenza dei bambini attraverso operazioni di cura di tutti gli spazi, interni ed esterni, delle relative pertinenze, delle attrezzature e delle suppellettili utilizzate per il funzionamento di tutta la struttura;
- b. compiti e mansioni di collaborazione e supporto al personale educativo con funzioni di assistenza al contesto organizzativo ed educativo nella vigilanza, nell'accoglienza e nella riconsegna dei bambini quotidianamente o al bisogno e in occasione di uscite didattiche;
- c. servizio di lavanderia (con riferimento alla biancheria utilizzata per la gestione organizzativa del servizio, con esclusione degli indumenti personali dei bambini);
- d. corretta gestione dei rifiuti urbani, raccolti con modalità differenziate rispetto alla loro tipologia, secondo quanto previsto dall'organizzazione comunale del servizio;
- e. L'Appaltatore deve inoltre rendersi facilmente disponibile a effettuare pronti interventi aggiuntivi di pulizia nelle zone oggetto dell'affidamento del servizio, a seguito di eventuali opere murarie, impiantistiche, ecc.
- f. Il servizio fornito deve essere sempre aggiornato con le più moderne tecniche di lavoro. L'Appaltatore deve utilizzare solo macchine, prodotti e attrezzature di comprovata validità e affidabilità. Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni anti-infortunistiche vigenti in Italia e/o nell'Unione Europea.

5. Servizio di Refezione

Il servizio di ristorazione è gestito direttamente dal Comune di Occhieppo Inferiore che provvede tramite personale dipendente.

Più specificatamente, la cuoca dipendente comunale si farà carico della gestione delle attività di preparazione dei pasti quotidiani, del ricevimento delle derrate alimentari, della lavorazione e cottura dei pasti, allestimento carrelli, pulizia e sanificazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, utilizzando correttamente le attrezzature.

Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì, secondo quanto previsto dal calendario scolastico annualmente aggiornato.

L'utilizzo della cucina sarà riservato alla cuoca.

La cuoca appronta i pasti, le diete speciali e le merende con le derrate della cui fornitura si occuperà direttamente il Comune.

Le derrate vengono ordinate direttamente dalla cuoca. I fornitori consegnano le derrate direttamente in asilo entrando dal cancello carraio e recapitando gli alimenti ed ogni altro approvvigionamento alla cucina direttamente dall'accesso alla dispensa (lato ovest del fabbricato) interdetta ad ogni altro soggetto se non la personale di cucina.

Scodellare, servire ai tavoli, sparecchiare e riconsegnare le stoviglie in cucina sarà onere delle educatrici (ditta appaltatrice).

In caso di assenza della cuoca, il Comune provvederà direttamente alla sua sostituzione.

6. Fornitura e sostituzione periodica:

- a. L'Appaltatore si impegna a fornire i seguenti materiali di consumo:
 - i. materiali, attrezzi e prodotti per la pulizia e sanificazione degli ambienti e degli arredi;
 - ii. tutto il materiale igienico idoneo alla pulizia della biancheria;
 - iii. tutte le attrezzature e materiale didattico, ludico, di consumo e quanto necessario per lo svolgimento delle attività educative di cui sopra e per la realizzazione del Progetto Tecnico proposto in sede di gara.
- b. L'elenco completo dei prodotti, comprensivo delle schede tecniche di sicurezza, deve essere conservato dall'Appaltatore e messo a disposizione del Comune in caso di richiesta.

Art. 7 - PERSONALE

Il personale incaricato dell'espletamento del servizio è individuato nelle seguenti figure professionali: coordinatore del servizio, personale educativo, addetti ai servizi generali;

1. Indicazioni generali

- a. Tutto il personale necessario alla gestione dei servizi oggetto della gara è a totale carico dell'Appaltatore;
- b. Tutto il personale deve essere adeguatamente formato e aggiornato e deve essere in possesso dell'idoneità fisica per lo svolgimento della mansione attribuita; il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore di presentare la documentazione necessaria in merito;
- c. E' fatto obbligo all'Appaltatore di assicurare la sostituzione del proprio personale in caso di assenze. La sostituzione deve essere immediata. La sostituzione del personale è dovuta contrattualmente ai sensi del presente Capitolato, con oneri interamente a carico dell'Appaltatore. Reiterate e non adeguatamente motivate mancanze nella sostituzione del personale costituiscono, previ ripetuti richiami, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto;
- d. Per ciascuna delle categorie professionali di cui trattasi, è tassativamente richiesto il possesso del titolo di studio specifico o equipollente e correttamente impiegato nelle mansioni;
- e. L'Appaltatore deve assicurare all'interno dell'orario ordinario di lavoro del personale educativo momenti per la programmazione e la verifica dell'attività svolta;

- f. All'interno della struttura deve essere presente un registro, di cui il Committente si riserva di chiedere in ogni momento la visione, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante in cui devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita;
- g. Almeno cinque giorni prima dell'avvio delle attività di gestione l'Appaltatore deve fornire l'elenco aggiornato del personale educativo ed ausiliario individuato per l'espletamento del servizio, in cui andranno specificati: dati anagrafici, titoli di studio, qualifica, mansioni garantendo anche il pieno rispetto di quanto previsto all'art. 2 del D.Lgs. n.39/2014 "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*". Tale elenco del personale, corredato di curriculum vitae sottoscritto dall'interessato, dovrà esplicitare il regime di orario applicato, l'orario giornaliero e la tipologia di contratto applicato. Dovrà inoltre comunicare il nominativo di un unico referente con funzioni di Coordinatore;
- h. Qualora, in corso vi siano delle variazioni rispetto al personale impiegato, l'Appaltatore è tenuto a comunicare contestualmente all'avvio in servizio del nuovo personale, all'ufficio del Servizio Nido, l'aggiornamento dell'elenco ai sensi di quanto previsto ai commi precedenti, sia in caso di sostituzioni definitive che provvisorie;
- i. L'Appaltatore si impegna, salvo casi non imputabili alla volontà dell'Appaltatore stesso, a garantire la massima stabilità del personale educativo (intesa come equipe operativa della struttura), al fine di assicurare continuità nell'esperienza educativa dei bambini, riconoscendo che la continuità d'azione costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo. Non saranno tollerati turnover, per ragioni organizzative interne o per qualsiasi altra causa imputabile alla ditta aggiudicataria. Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, all'occorrenza del terzo richiamo scritto, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto;
- j. Il Committente ha diritto di richiedere, con nota motivata e formalmente comunicata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto o non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio (ad esempio: scorrettezze comportamentali nei riguardi dei bambini, non conforme applicazione dei progetti approvati, avviamento a proprio carico di procedimenti penali);
- k. L'Appaltatore garantirà per tutto l'orario di apertura dei servizi il rapporto numerico tra educatori e bambini in ottemperanza agli standard gestionali previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Capitolato, e dall'offerta presentata in sede di gara. Durante l'apertura del servizio, per garantire condizioni minime di sicurezza è sempre necessaria la contemporanea presenza di almeno due unità di personale, di cui una appartenente all'area educativa. Reiterate e non adeguatamente motivate contrazioni del personale in servizio costituiscono, previ ripetuti richiami, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto;
- l. L'Appaltatore deve presentare al responsabile del servizio Nidi copia dei progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l'accesso. Gli stessi possono affiancare e non sostituire in alcun modo gli operatori;
- m. La Ditta Aggiudicataria, qualora facente parte del comparto, si impegna ad applicare l'Art. 37 del CCNL per i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo sottoscritto il 26 maggio 2004 o le analoghe pattuizioni dei contratti applicati dall'impresa aggiudicataria;
- n. L'Appaltatore deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori; dovrà in ogni momento dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
- o. Il personale tutto, nessun escluso, deve essere iscritto nel libro paga della ditta;

- p. Il Committente si riserva di chiedere l'avvenuto pagamento del mensile pagato al personale tramite esibizione di copia del bonifico bancario;
- q. Per tutte le figure professionali di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore si impegna inderogabilmente ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale;
- r. La programmazione educativa dovrà prevedere obiettivi differenziati in caso di integrazione di minori disabili in relazione alle potenzialità ed alla gravità della disabilità accertata;
- s. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente Capitolato svolgerà i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Occhieppo Inferiore;
- t. Tutte le attività comprese nel servizio in oggetto devono essere svolte direttamente dall'Appaltatore, con proprio personale che intratterà rapporti esclusivamente con il soggetto affidatario senza nulla pretendere dall'Amministrazione comunale.

2. Coordinatore del servizio:

Il coordinatore ha compiti di organizzazione e coordinamento educativo ed amministrativo delle prestazioni previste dal presente capitolato.

- a. Requisito minimo richiesto per lo svolgimento dei compiti previsti è essere in possesso di diploma di laurea (Pedagogia, scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione Primaria, Psicologia ovvero titoli equipollenti riconosciuti);
- b. Documentare una valida esperienza di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia comprovata da curriculum;
- c. Il coordinatore del servizio si deve relazionare con il Responsabile del Servizio Nido del Comune di Occhieppo Inferiore, e sarà il riferimento per gli altri soggetti che a vario titolo operano sul territorio;
- d. Il coordinatore individuato dall'Aggiudicatario ha il compito di coordinare il personale dell'Appaltatore, di monitorare il buon andamento del servizio, di collaborare con l'ufficio Nido comunale. Il coordinatore deve essere sempre reperibile al fine di rispondere prontamente per qualsiasi esigenza di servizio, essere in possesso in un numero di reperibilità con telefono cellulare, effettuare eventuali sostituzioni del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, risolvere problematiche ed esigenze poste dall'utenza; dare informazioni al Committente sull'andamento del servizio, documentare l'attività al Committente e trasmettere dati come specificato dal Capitolato;
- e. Periodicamente si svolgerà un incontro tra il Responsabile del servizio Nido del Comune di Occhieppo Inferiore e il coordinatore individuato dalla Ditta aggiudicataria al fine di valutare l'andamento delle attività e per le altre esigenze di coordinamento che si dovessero manifestare in itinere.

3. Personale educativo

Gli educatori sono responsabili dell'attuazione del progetto educativo, attraverso la predisposizione di proposte educative quotidiane e attraverso le attività di cura.

- a. L'Appaltatore deve assicurare per la gestione dei servizi oggetto dell'appalto la presenza stabile di educatrici/ori in possesso di idoneo titolo di studio con inquadramento contrattuale coerente alla mansione svolta e al titolo di studio posseduto.
- b. Il personale educativo deve essere presente in numero tale da garantire il rispetto del rapporto numerico educatore/bambini, come risulta definito dai parametri previsti dalla normativa vigente, e deve sempre essere integrato/ridimensionato in relazione all'aumento/diminuzione degli iscritti. **In corso di appalto, nel caso in cui il numero di utenti frequentanti si riducesse per varie evenienze (rinunce, assenze per malattie o altro), anche il personale dell'Appaltatore dovrà essere proporzionalmente adeguato ed il numero di ore dovrà essere rimodulato a seconda delle effettive necessità.** Si precisa altresì che, a garanzia di standard ottimali, il personale potrà usufruire dei periodi di congedo ordinario solo durante le chiusure del

servizio come da calendario scolastico ed eccezionalmente in periodi di bassa frequenza degli utenti.

c. I compiti assegnati al personale educativo sono relativi all'educazione e alla cura dei bambini e alla relazione con le famiglie, con funzioni connesse all'organizzazione e al funzionamento dei servizi.

d. L'educatore deve seguire costantemente il gruppo di bambini affidato, si occupa dello svolgimento delle attività educative e ludiche proposte, ne cura l'incolumità, l'igiene personale, l'alimentazione.

4. Personale ausiliario

Il personale ausiliario garantisce la pulizia, la sanificazione, la cura generale degli ambienti e collabora con il personale educativo al buon andamento del servizio;

- a. Il personale ausiliario deve avere un'età superiore a 18 anni, deve avere assolto all'obbligo scolastico ed essere adeguatamente formato in tema di igiene all'interno della comunità, secondo la normativa vigente.

Art. 8- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.

La formazione del personale è a carico dell'Appaltatore.

- a. Tutto il personale operante nelle strutture deve svolgere attività di formazione aggiornamento professionale, in relazione alla mansione e alle esigenze del servizio.

Art. 9 - APPLICAZIONI CONTRATTUALI

1. La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare nei confronti di tutti i lavoratori siano essi soci e/o lavoratori dipendenti, impiegati anche in sostituzioni, il CCNL di settore, il contratto integrativo regionale vigente, firmati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e gli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi, sia dal punto di vista retributivo, previdenziale che del livello di inquadramento, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne.
2. Sulla busta paga dei dipendenti potranno essere effettuate solamente trattenute contributive e fiscali.
3. L'applicazione del CCNL del settore è dovuta anche alle ditte che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria.
4. Se la Ditta aggiudicataria è una Cooperativa Sociale, nell'applicazione del trattamento economico di cui ai minimi previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 142 del 2001, deve garantire ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR) ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedono voci retributive fisse, ovvero, il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale). La Ditta aggiudicataria deve inoltre applicare gli istituti normativi che la legge disciplina per le generalità dei lavoratori (TFR, ferie, ...).
5. Il Committente si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare, presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra il Committente acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
6. Nell'ipotesi di inadempimento retributivo, contributivo, assicurativo verso i lavoratori da parte dell'impresa, quindi in violazione agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 20 giorni, entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione delle posizioni retributive, contributive e assicurative. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solamente ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da adeguata documentazione. L'impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi, per detta

sospensione dei corrispettivi. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce a ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo a risoluzione del contratto.

7. **Clausole Sociali:** ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore è tenuto dalla data di avvio del servizio, in base alle vigenti disposizioni in materia di salvaguardia dell'occupazione (Art. 37 CCNL di riferimento per le Cooperative Sociali), ad acquisire alle proprie dipendenze il personale attualmente operante per l'espletamento del servizio in oggetto, sia esso lavoratore dipendente o socio lavoratore di cooperativa. In ogni caso, per le nuove assunzioni, nel rispetto dell'organizzazione aziendale e della libertà d'impresa, l'aggiudicatario s'impegna ad avvalersi prioritariamente del personale uscente.

A tutto il personale che si trova ad operare nel servizio oggetto dell'appalto, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, dovrà essere tassativamente applicato il CCNL firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, al momento dell'appalto ed i successivi rinnovi con riferimento alla qualifica corrispondente alle mansioni svolte ed ai relativi contratti integrativi sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello Nazionale/Regionale.

Se l'Impresa aggiudicataria sarà una Cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. Nel caso in cui la Ditta applichi un CCNL diverso da quello delle "Cooperative del Settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo", ove non sia contemplata disposizione analoga al citato art.37, l'impresa subentrante si obbliga ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto, garantendo il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Settore. La Ditta subentrante dovrà mantenere le stesse condizioni retributive, garantire gli scatti di anzianità maturati e maturandi, con integrale riconoscimento dell'anzianità maturata, riconoscerà le condizioni di miglior favore eventualmente in atto, in applicazione dell'art.1 comma 42 L. 92 del 28/06/2012. Eventuale personale attualmente in malattia, maternità, infortunio, L.104 ecc, verrà assunto subito dopo aver concluso il suo periodo di malattia, maternità, infortunio, L.104, ecc con la precedente Ditta. Compatibilmente con l'organizzazione di impresa prescelta dalla ditta subentrante, il luogo di lavoro dovrà essere nell'ambito territoriale.

Art.10 – NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUL LUOGO DI LAVORO.

Oltre a quanto già indicato nell'Art. 7.1 comma q. del presente Capitolato, si fa presente:

1. Disposizioni generali in materia di sicurezza

- a. E' fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.), effettuando la valutazione dei rischi lavorativi connessi alla propria attività e adottando le idonee e previste misure di prevenzione e protezione, rendendone edotti i lavoratori;
- b. L'Appaltatore è tenuto pertanto a partecipare alle riunioni di coordinamento che il Committente organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'Appaltatore è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
- c. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, è tenuto a mettere in atto tutte le misure per eliminare o ridurre i rischi interferenti da attività sovrapposte da soggetti diversi, secondo le prescrizioni riportate nelle "Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali" (DUVRI), come previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e il Piano di Emergenza ed Evacuazione relativo alle attività svolte nell'ambito dei servizi oggetto del presente appalto, che dovrà essere sottoposto al parere dell'Ufficio competente al fine del coordinamento con il Documento di valutazione dei rischi del Comune di Occhieppo Inferiore;
- d. Tale documento dovrà contenere l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (Piano di emergenza e di evacuazione in caso di incendio o altre calamità) e l'indicazione del responsabile della sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso;
- e. Il personale addetto alla gestione delle emergenze e al primo soccorso, che dovrà essere presente in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio, dovrà essere adeguatamente e

- periodicamente formato in merito alle attività che sarà chiamato a svolgere in caso di emergenza secondo i programmi previsti nel D.M. 10/03/1998 in funzione del rischio specifico dell'attività;
- f. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Committente copia degli attestati di frequenza del personale ai predetti corsi di formazione;
 - g. L'Appaltatore è altresì tenuto, entro il termine di cui al comma c., a comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - h. Sarà obbligo e onere dell'Appaltatore provvedere ad operare quanto necessario ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m., in caso di affidamento a terzi di attività strumentali secondarie (quali ad esempio pulizia e manutenzioni dei locali) da svolgersi all'interno della struttura;

Art. 11 – OSSERVANZA DELLE NORME SULLA PRIVACY

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m., l'Appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, pertanto è tenuto a trasmettere al Committente il nominativo del proprio Responsabile per il trattamento dei dati nominato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.;
2. L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali anche sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione di tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice per la protezione dei dati personali), garantendo la riservatezza dell'informazione riferita a persone che fruiscono delle prestazioni;
3. È obbligo dell'Appaltatore garantire l'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. da parte di tutto il personale operante nei servizi;
4. È fatto divieto all'Appaltatore e al personale della stessa impiegato nei servizi oggetto dell'Appalto di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03.
5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al servizio Nido ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare.
6. L'Appaltatore consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

Art.12- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte e la realizzazione del progetto educativo e gestionale così come indicato al presente Capitolato e così come illustrato in offerta dall'Appaltatore. È altresì tenuto al rispetto di quanto specificato a suo carico negli altri articoli del presente Capitolato, assicurando l'efficacia e l'efficienza della gestione.
2. L'Appaltatore risponde in sede civile e penale dell'incolumità degli utenti del servizio di cui al presente Capitolato. Spetta agli educatori la prevenzione di infortuni connessi allo svolgimento delle diverse attività, nonché l'opera di primo intervento e soccorso nei casi necessari.
3. Nell'eventualità che si manifesti la necessità di un accertamento sanitario delle condizioni di salute di un bambino (infortunio, malessere, ecc.) l'Appaltatore ha il compito di informare tempestivamente la famiglia e, se necessario, accompagnare il minore al Pronto Soccorso per le cure mediche del caso, successivamente il referente del servizio fa pervenire all'Ufficio comunale Asilo Nido e contestualmente alla compagnia assicuratrice, idonea relazione.
4. L'Appaltatore è tenuto agli obblighi previsti dal D. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (normativa sulla privacy) e conformemente lo devono essere i dipendenti incaricati dello svolgimento dei servizi previsti dall'Appalto. L'Appaltatore è responsabile della massima riservatezza dei dati e delle informazioni concernenti gli utenti e del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili da parte dei propri dipendenti, secondo quanto prevede la normativa vigente.
5. Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessun motivo possono essere sospese o abbandonate. In caso di sciopero del personale devono essere garantiti i servizi nei modi concordate con l'Ufficio Asili Nido del Comune. La ditta è tenuta, comunque, all'adozione di un codice di ordinamento dello sciopero a garanzia dei servizi minimi essenziali da erogare all'utenza. Rimane inteso che i servizi non

effettuati a seguito di sciopero dei dipendenti dell'Appaltatore verranno detratti dal computo mensile.

6. L'Appaltatore è responsabile degli adempimenti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81 del 2008, in particolare gli artt. 17 e 18) e, all'atto della stipula del contratto, deve presentare il proprio piano di sicurezza dei rischi e comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. L'Appaltatore deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed alle altre malattie professionali e deve attuare ogni altra disposizione in vigore o che può intervenire in corso di esercizio per tutela materiale dei lavoratori.
7. L'Appaltatore si impegna a consentire il libero accesso del personale comunale (ufficio tecnico, sicurezza, ufficio asili nido, ...) ai locali in uso per i servizi oggetto dell'appalto in qualunque momento il Committente ritenesse opportuno e necessario effettuare un sopralluogo.
8. L'Appaltatore dovrà presentare al committente al termine dell'anno, un report relativo ad apposite rilevazioni, rivolte ai genitori e agli operatori, sulla qualità percepita del servizio reso, in ordine ai seguenti fattori:
 - a) qualità professionale (risorse umane dedicate al servizio);
 - b) qualità dell'ambiente interno (attrezzature e attività-progetto educativo);
 - c) qualità dei rapporti con le famiglie;
 - d) qualità dell'organizzazione del servizio
 - e) qualità dell'offerta formativa.
12. L'Appaltatore può prevedere l'utilizzo di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile, per svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato. Tali collaborazioni devono essere concordate, ai fini di un congruo e opportuno inserimento di tali particolari risorse umane, nonché autorizzate dall'Amministrazione aggiudicatrice.

I due giovani che stanno attualmente prestando presso la struttura il servizio civile nazionale volontario promosso dalla Città Metropolitana di Torino continueranno regolarmente il loro percorso.

13. L'Appaltatore dovrà garantire, prima dell'avvio del servizio, una sede organizzativa che risulti logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività e idonea a rappresentare un riferimento costante per il Committente, assicurando, durante tutte le ore di servizio previste dal presente capitolato, la possibilità di un immediato contatto via telefono, e-mail e fax. Presso tale recapito dovrà prestare attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. A tale recapito saranno altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Committente intenda far pervenire all'Appaltatore;
14. L'Appaltatore dovrà individuare un Responsabile di Progetto e comunicarne il nominativo al committente prima dell'inizio del servizio oggetto dell'appalto. Il Responsabile di Progetto dovrà garantire la reperibilità durante gli orari di espletamento del servizio. L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare il nominativo di un sostituto, che dovrà essere reperibile in caso di impedimento o assenza del Responsabile. Il Responsabile (o eventualmente il suo sostituto) sarà considerato il responsabile gestionale del contratto e dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto fra le parti, dovrà essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e dovrà fungere da interlocutore amministrativo per il Committente.

Art. 13 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna:

1. a mettere a disposizione dell'Appaltatore i locali per i servizi oggetto di gara,
2. comunicare al Responsabile dei servizi in appalto i nominativi dei bambini da inserire presso la struttura e i loro dati personali necessari allo svolgimento del servizio, nonché eventuali dati sensibili necessari alla cura del bambino/a.
3. a provvedere alla manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, eventuale piantumazione, ecc.);
4. a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;

5. a esimere l'Appaltatore per quanto riguarda:
 - la copertura assicurativa dell'immobile da incendio,
 - le spese relative alle utenze,
 - le imposte, tasse e obblighi derivanti dalla gestione dell'immobile,
 - la fornitura di derrate alimentari e di materiale per l'igiene dei bambini;
6. a provvedere a eventuali disinfestazioni e derattizzazione delle aree esterne.
7. Infine è di pertinenza del Committente il controllo dell'esecuzione dei progetti offerti in fase di gara oggetto del presente capitolato.

Art. 14- RETTE

Spetta al Committente la determinazione, la riscossione e il controllo delle rette di frequenza degli utenti per il servizio erogato.

Al fine di permettere la corretta applicazione delle quote a carico delle famiglie utenti l'Appaltatore dovrà consegnare all'Ufficio Nido, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati inerenti le presenze dei bambini iscritti.

Art. 15- CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Per la gestione del nido è riconosciuto all'Esecutore, per n. 11 mesi l'anno, un corrispettivo mensile unitario per ogni bambino effettivamente iscritto ed inserito.
2. In relazione ai posti/bambino a tempo parziale, il corrispettivo mensile unitario offerto per il servizio a tempo pieno sarà ridotto del 30%.
3. In caso di inserimento di bambini diversamente abili, che frequentano a part-time, si applicherà il pagamento del corrispettivo riferito al prezzo mensile unitario per frequenza a tempo pieno.
4. Il pagamento del corrispettivo mensile unitario decorre dal momento dell'avvio dell'inserimento del bambino nel servizio. Nel mese di inserimento del bambino il corrispettivo unitario sarà corrisposto per intero se lo stesso avverrà entro il 15 del mese e sarà ridotto del 50% se l'inserimento stesso avverrà dal 16 alla fine del mese.
5. In caso di dimissioni nel mese, il pagamento del corrispettivo mensile unitario sarà ridotto del 50% se le stesse avverranno entro il 15 del mese e sarà corrisposto per intero se le dimissioni avverranno dal 16 alla fine del mese.
6. In caso di assenze per motivi di salute o per motivi familiari per due mesi consecutivi, il corrispettivo mensile relativo al secondo mese sarà ridotto al 50%.
7. Le fatture, intestate al Comune di Occhieppo Inferiore, Piazza Don Giuseppe Scaglia 1, 13897 OCCHIEPPO INFERIORE, dovranno essere emesse mensilmente a consuntivo, specificando il numero di bambini e l'importo unitario; dovranno inoltre essere accompagnate da prospetto di rilevazione delle presenze dei bambini iscritti. Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previo controllo da parte dell'ufficio Nidi della regolarità delle prestazioni eseguite.
8. L'Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva; in caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato da irregolarità contributiva, la Ditta non potrà pretendere la corresponsione di interessi, né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Occhieppo Inferiore.
9. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativa a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art.30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
10. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art.30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
11. L'Appaltatore dovrà tenere indenne il Committente da ogni rivendicazione dei lavoratori in ordine al servizio in oggetto, restando il Committente estraneo al rapporto di lavoro intercorrente fra l'Appaltatore e i suoi dipendenti.

Art. 16 - OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI -CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga, a ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Occhieppo Inferiore, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.
2. Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

Art. 17 – CESSIONE E SUBAPPALTO

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare il servizio con proprio personale escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, dell'Appalto. Si configura come cessione anche il caso di cessione d'azienda o ramo d'azienda.

Art. 18 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs.50/2016, il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 26, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

Art. 19 - INADEMPIMENTI E PENALI

1. L'Appaltatore ha l'obbligo nell'espletamento del servizio di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti propri del servizio da svolgere e le disposizioni del presente Capitolato.
2. La segnalazione di una qualsiasi inadempienza agli obblighi del presente Capitolato, alle disposizioni di legge e ai regolamenti, citati negli articoli precedenti, viene contestata per iscritto all'Appaltatore e può determinare l'applicazione a carico dell'Appaltatore di una penale variabile a seconda della gravità dell'infrazione commessa.
3. Il Committente può rivalersi sull'Appaltatore applicando le seguenti penalità:
 - a. Da € 100,00 a € 500,00 per mancata fornitura delle prestazioni descritte all'Art. 6 del presente Capitolato.
 - b. Da € 600,00 a € 1.000,00 per reiterata mancata fornitura delle prestazioni descritte all'Art. 6 del presente Capitolato.
 - c. Da € 500,00 a € 1.000,00 per mancato adempimento delle funzioni del coordinatore tecnico dei servizi oggetto dell'appalto.
 - d. Da € 1.500,00 a € 3.000,00, per mancata realizzazione di quanto offerto in fase di gara.
 - e. Da € 100,00 a € 500,00, per inadeguato comportamento da parte degli operatori incaricati ad effettuare le prestazioni e gli interventi oggetto del presente appalto.
4. Se le problematiche, descritte nelle situazioni di cui alle lettere sopra indicate, dovessero ripetersi, viene applicata la sanzione sopra descritta, maggiorata del 10% e per ogni sanzione successiva è incrementata progressivamente di 10, ottenendo un incremento del 20 % rispetto alla sanzione decisa e via di seguito. L'applicazione della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, trasmessa via pec, cui l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Si procede in tal caso al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore.

5. Se l'Appaltatore dimostra in modo certo e oggettivo di aver adoperato tutti i mezzi e le risorse a sua disposizione per risolvere il problema sopravvenuto ma che non è stato comunque possibile risolverlo, il Committente sospende l'azione di rivalsa, fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che lo stesso avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.
6. Per cumulo di infrazioni, di particolare rilevanza e gravità, il Committente provvede alla risoluzione del contratto.

Art. 20 - FACOLTA' DI RECESSO

La S.A. ha diritto nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;
- reiterati inadempimenti del fornitore

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera A/R.

La ditta aggiudicataria dovrà, comunque, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio dell'Amministrazione Comunale provocare danno alla stessa.

In caso di recesso della S.A., la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta aggiudicatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la S.A. ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo. In tale ipotesi, la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Art. 21- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione:

- per abbandono dell'appalto, anche parzialmente, salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- in caso di intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione della cooperativa nel registro regionale delle cooperative sociali, se l'aggiudicataria è una cooperativa sociale;
- in caso di non assunzione del personale che già è impegnato nei servizi oggetto del presente appalto;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale, non sostituito;
- cessione o subappalto totale o parziale, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;

- mancato pagamento degli stipendi al personale dipendente entro le scadenze contrattualmente previste;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la S.A. – senza diritto di preventiva costituzione in mora dell'aggiudicatario – dichiarerà risolto di diritto il contratto a mezzo di determinazione dirigenziale, dandone semplice comunicazione all'aggiudicatario e provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell'appalto del servizio, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire all'Amministrazione stessa i danni economici subiti e conseguenti.

In particolare all'appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dalla S.A. (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento del servizio ad altra ditta nonché le spese di gara relative al nuovo contratto.

Le somme dovute all'Amministrazione a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute dall'Amministrazione da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore dei servizi, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Il Committente può risolvere il presente appalto in qualsiasi momento a fronte di eventuali violazioni contrattuali specificate e dopo una prima diffida formalmente notificata. La risoluzione del contratto deve avvenire con preavviso di 15 giorni da darsi a mezzo raccomandata.

Il Committente può promuovere, nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni azione di rivalsa, la decadenza o revoca del contratto nei casi previsti dal D.Lgs.50/2016.

Art. 22 – RESPONSABILITÀ – DANNI

La ditta assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali di cui all'art.7 del presente Capitolato. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della ditta per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

La Ditta risponde altresì dei danni a persone o cose derivanti nell'espletamento del servizio per fatto della Ditta medesima o dei suoi dipendenti sollevando l'amministrazione da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere. La ditta pertanto deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori. La relativa polizza dovrà prevedere adeguata copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'Opera (RCT/RCO) comunque tutte le assicurazioni obbligatorie per disposizioni di legge, nella quale venga esplicitamente indicato che l'Ente appaltante debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti e dove siano indicati i seguenti massimali:

- Euro 3.000.000,00 per sinistro e per anno con il limite di
- Euro 3.000.000,00 per persona.
- Euro 3.000.000,00 per dipendente/prestatore d'opera
- Euro 3.000.000,00 per danni a cose.

Detta polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del servizio.

Gli eventuali danni non coperti dall'assicurazione devono essere a totale carico dell'Appaltatore. Le spese e gli oneri di qualsiasi genere che il Committente dovesse sostenere a titolo di rimborso, saranno dedotti dai crediti dell'Appaltatore e in ogni caso da questa rimborsati.

Art. 23- CAUZIONE PROVVISORIA

Per la partecipazione alla gara è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta secondo le forme e le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti all'art.75 comma 7 del citato Decreto Legislativo.

La garanzia deve prevedere le condizioni espressamente citate all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente deve produrre nell'offerta l'impegno di un fideiussore a rilasciare la polizza fideiussoria, in caso di aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art.93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia provvisoria viene svincolata all'atto della comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque entro trenta giorni dalla stessa.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore è tenuto all'atto della firma del contratto a versare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale netto o di una maggiore percentuale secondo quanto disposto all'art.103 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione potrà essere prestata con idonea fideiussione rilasciata da primaria Società Assicuratrice o da Istituto Bancario e sarà restituita al termine del contratto, dopo che sia intervenuta favorevolmente la verifica di conformità definitiva, previa risoluzione di eventuali controversie in atto.

L'impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersene in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Art. 25- SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE

Sono a esclusivo carico della Ditta Aggiudicataria tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Art.26 -CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del Servizio, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro è quello competente per territorio.

Art. 27- RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.